



Comune di Ortucchio

Provincia di L'Aquila

Tel. 0863/839117

P.I. 00212110662

e-mail comune.ortucchio@tin.it

Fax 0863/830208

Ufficio Polizia Municipale

Prot. *1190*

Ortucchio li *13 MAR. 2017*

Oggetto: Approvazione Regolamento Del Mercato, Fiera, del commercio itinerante, delle attività e spazi di vendita su aree pubbliche.

COPIA

Al Sig. Sindaco

SEDE

In Riferimento alla nota di cui all'oggetto, in allegato alla presente si trasmette copia del regolamento del mercato, fiera, e altre attività e spazi di vendita su aree pubbliche adeguato all'ordinamento Regionale agli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'unione Europea .Il presente regolamento è stato redatto dal sottoscritto e adeguato ai dispositivi contenuti nella L.R. Abruzzo 30 Agosto 2016, n.30. Per quanto di vostra competenza si invita ad esaminarlo e approvarlo in seno del Consiglio Comunale.

In Attesa di un puntuale e benevolo riscontro porgo i più Cordiali Saluti.

Tenente

(Claudio Pisotta)



COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO DEI MERCATO, DELLA FIERA, DEL COMMERCIO ITINERANTE, DELLE ALTRE ATTIVITÀ E SPAZI DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

L.R. Abruzzo 30 Agosto 2016 n. 30

CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"

Legge Regione Abruzzo 30 Agosto 2016 n. 30 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/98"

1 della L.R. 30 Agosto 2016 n. 30"

2 Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002.

L'attività può essere svolta:

A - in posteggi dati in concessione per 10 anni

B - in forma itinerante.

Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento

A Ortucchio lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è determinato dalle seguenti modalità di spazio e tempo:

1. MERCATO

Localizzazione	Giorno	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
ORTUCCHIO Via Roma	Mercoledì	6	15	21...

ORARIO				
Occupazione posteggi	07.00-08.00			
Vendita	08.00-13.00			
Sgombero dell'area	13.00-14.00			

Il numero dei posteggi alimentari deve rimanere inalterato, può essere incrementato solo in presenza di vendita di prodotti tipici non locali; disponibilità per nuovi posteggi non alimentari. L'eventuale nuovo mercato di Ortucchio verrà determinato con apposito atto di Giunta che ne definirà tutte le modalità di svolgimento.

2. FIERE

Denominazione	Localizzazione	Data	Posteggi
Fiera S.Orante	Via Roma	5 marzo	50

Il numero dei posteggi della fiera è stabilito a discrezione dell'ente organizzatore.

3. ALTRI EVENTI, FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI

Nel corso dell'anno si svolgono numerose feste a carattere popolare (attività di divertimento quali luna park e simili, concerti, spettacoli, serate danzanti, serate gastronomiche, eventi culturali, sportivi, religiosi, politici...), senza banchi di vendita e che quindi non si configurano come fiere, durante le quali possono essere concesse autorizzazioni temporanee, valide per la sola durata dell'evento, limitate a generi di ristoro-bevande e a prodotti attinenti il carattere dell'evento.

CAPITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

Articolo - 3 Disposizioni generali

Qualora ricada in un giorno festivo il mercato non si svolgerà.

Il mercato è strutturato su 2 settori merceologici: generi alimentari e non alimentari.

L'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee delle aree, del giorno, degli orari, nonché della postazione assegnata.

Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche al mercato e contestualmente la relativa concessione di posteggio.

L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante e alla partecipazione a fiere sull'intero territorio nazionale.

La concessione di posteggio ha durata decennale, alla scadenza si intende rinnovata per un eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

Articolo 5 - Coltivatori diretti

Ai coltivatori diretti è rilasciata concessione di posteggio di durata decennale; alla domanda di concessione deve essere allegata la certificazione della condizione di coltivatore diretto rilasciata dal Comune di residenza.

Articolo 6 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili

Quando si rendono disponibili dei posteggi il Comune provvede:

a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per migliona nel posteggio libero

- 1 a pubblicare un bando di assegnazione che deve essere esposto all'albo pretorio
a inviare alla Regione un elenco contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, la merceologia, i criteri di priorità per l'assegnazione.

Nei mesi di gennaio e luglio il Comune trasmette alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi da assegnare per la pubblicazione sul BUR.

Dalla data di pubblicazione degli avvisi sul BUR e per un limite massimo di 30 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/concessione di posteggio, con lettera raccomandata/ricevuta di ritorno.

Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri (inseriti nel bando), in ordine successivo di priorità:

maggior numero di presenze al mercato

- 1 maggior anzianità di azienda
ordine cronologico di spedizione.

L'esito dell'assegnazione è comunicato ai partecipanti entro 90 giorni; trascorso tale termine le domande si intendono automaticamente accolte.

Articolo 7 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza al mercato.

Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio; l'autorizzazione è revocata per:

mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga

perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 5 D. Lgs. 114/98)
 mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento dell'azienda
 decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato motivo,
 per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno, escluse le assenze
 per malattia e gravidanza
 cessione del posteggio in uso a terzi che non ne hanno titolo
 rinuncia dell'operatore.

Il mancato pagamento della Tosap entro i termini previsti comporta la sospensione dell'autorizzazione e, qualora essa si protragga per oltre 4 mesi, la successiva revoca.

Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 9 - Registro di mercato e di spunta

Presso l'Ufficio Commercio è istituito:

REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione, graduatoria delle presenze

REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine prioritario da:
 più alto numero di presenze
 a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione.

Articolo 10 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari che non si presentino entro le 8.00 possono incorrere per quel giorno nella perdita dell'uso del posteggio ed essere considerati assenti.

Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e regolarmente registrati.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta entro le 08.00, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.

L'assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta.

I concessionari di posteggio che si presentino successivamente possono solo occupare gli eventuali posteggi ancora liberi dopo l'assegnazione agli spuntisti.

Articolo 11 - Ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di trasferimento o di ristrutturazione del mercato i nuovi posteggi, nell'ambito dei diversi settori merceologici, dovranno essere assegnati in base alle scelte degli operatori effettuate in base alla graduatoria di presenza.

Articolo 12 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati negli

spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali aree di sosta.

Articolo 13 - Viabilità

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 7.00 alle ore 14.30.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

Articolo 14 - Esposizione dei documenti

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il cartello fornito dell'Amministrazione Comunale da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione e della concessione di posteggio; gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 15 - Operatori itineranti

E' vietata la vendita itinerante nell'area del mercato e in quelle adiacenti durante l'orario del suo svolgimento.

Articolo 16 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie ed articoli casalinghi, possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori limitrofi.

Articolo 17 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, vendite sottocosto, etichettatura dei prodotti e ogni altra norma di legge.

Articolo 18 - Igiene e pulizia

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi e dell'area di posteggio.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli organi di controllo.

E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo; i rifiuti devono essere raccolti in sacchi a perdere ermeticamente chiusi e unitamente ai grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere depositati nei cassonetti di raccolta.

Articolo 19 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi su aree pubbliche e raccolta/smaltimento rifiuti (Tosap/Tarsu); le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale.

CAPITOLO III - FIERE

Articolo 20 - Fiere

Fiera S. Orante	Via Roma	5marzo	
-----------------	----------	--------	--

ORARI	
Occupazione posteggi:	06.30-07.00
Assegnazione agli spuntisti:	07.00-07.30
Vendita:	07.30-
Sgombero posteggi:	

Articolo 21 - Procedure di partecipazione

In analogia con i mercati i posteggi delle fiere ordinarie sono assegnati per 10 anni, con scadenza contemporanea a fine periodo; i posteggi che si rendessero disponibili nel corso del periodo decennale verranno assegnati in ordine di graduatoria ad altri operatori, per un periodo inferiore di anni e con validità fino alla scadenza dell'originario periodo decennale.

Alla scadenza del periodo il Comune predispone per ciascuna fiera il rinnovo complessivo delle assegnazioni di posteggio formulando una graduatoria degli operatori stilata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di priorità:

- 1 maggior numero di presenze effettive
- 2 a parità di presenze effettive, anzianità di azienda
- 3 a parità di anzianità di azienda, invalidità certificata.

Articolo 22 - Procedure di assegnazione dei posteggi

Il Comune almeno 90 giorni prima lo svolgimento della prima fiera del nuovo periodo decennale predispone, per ciascuna fiera, un avviso pubblico contenente il numero dei posteggi, modalità e tempi di presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione dei posteggi decennali, nonché i criteri per formulare la graduatoria.

Possono partecipare operatori su aree pubbliche provenienti da ogni regione italiana.

Gli operatori interessati possono presentare domanda di assegnazione del posteggio decennale con raccomandata r.r. o posta celere almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della fiera iniziale del periodo; il timbro postale certifica la data di invio.

La domanda deve contenere:

- 1 estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche (comune di rilascio, data, intestatario e suoi dati anagrafici, fiscali, di residenza, telefono, fax, e-mail ...)
- 2 numero e data di iscrizione al registro imprese CCIAA per le imprese individuali o al Repertorio economico amministrativo per le società.

Gli operatori che fornissero dati non veri sono soggetti alle sanzioni di legge e all'esclusione dalla graduatoria.

Le domande inviate in ritardo saranno prese in considerazione solo nell'eventualità di posteggi disponibili non coperti dalle domande regolarmente inviate entro i tempi stabiliti.

La domanda deve essere presentata in carta semplice (i precedenti titolari di posteggio) o in carta da bollo (i non titolari di posteggio).

Le graduatorie sono affisse all'albo comunale almeno 15 giorni prima l'inizio della prima fiera del nuovo periodo decennale e sono disponibili anche presso l'Ufficio Commercio.

Articolo 23 - Scelta del posteggio

L'Ufficio Commercio comunica agli interessati la posizione in graduatoria convocandoli contemporaneamente per l'assegnazione posteggi che saranno scelti in ordine di graduatoria dagli operatori presenti; agli assenti il posteggio viene assegnato d'ufficio secondo, secondo il criterio dell'eventuale situazione pre-esistente.

Articolo 24 - Partecipazione annuale

Gli operatori titolari di posteggio devono confermare (lettera, fax, e-mail) la propria partecipazione alla fiera ogni anno entro 60 giorni dall'inizio della medesima.

Per ogni singola fiera gli operatori non concessionari di posteggio devono presentare domanda di partecipazione 60 giorni prima del suo inizio, cui segue il consueto iter operativo descritto negli articoli precedenti.

La partecipazione è riservata agli assegnatari titolari; in caso di loro assenza l'attività è consentita solo a familiari coadiuvanti.

Per poter partecipare alla fiera gli assegnatari di posteggio devono avere con sé l'autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche.

Articolo 25 - Trasferimento d'azienda

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento automatico della concessione di posteggio con il mantenimento dei diritti acquisiti di graduatoria e presenze effettive alla fiera.

Articolo 26 - Posteggi non occupati

Qualora entro le ore 07.00 vi fossero dei posteggi non occupati gli stessi possono essere assegnati a spuntisti, in ordine di graduatoria; gli operatori titolari che si presentassero a spunta già avviata perdono il diritto al posteggio e possono occupare posteggi eventualmente liberi a spunta conclusa.

Qualora vi fossero ulteriori posteggi non occupati questi possono essere assegnati ad altri operatori che non hanno fatto domanda, secondo l'ordine prioritario previsto per la formulazione della graduatoria.

La richiesta di assegnazione deve essere effettuata entro le 07.30 o successivamente fino a esaurimento dei posti.

Articolo 27 - Registro delle presenze

Per ogni fiera viene tenuto un registro delle presenze; gli operatori che subentrano in un'attività acquisiscono di diritto il posto in graduatoria e le presenze effettive del cedente.

Articolo 28 - Revoca e decadenza dal posteggio

Il posteggio alla fiera decade ed è revocato per:

- 1 perdita dei requisiti soggettivi di accesso all'attività (art. 5 D. Lgs. 114/98)
- 2 mancata presenza alla fiera per 3 anni nel corso del decennio
- 3 cessione del posteggio in uso a terzi che non ne hanno titolo.

Articolo 29 - Organizzatori esterni

L'organizzazione e la gestione delle fiere può essere affidata a consorzi di operatori, associazioni di categoria, associazioni no profit, altri soggetti esterni.

Gli organizzatori sono responsabili della tenuta del registro di partecipazione a ciascun evento, con il controllo del Comune.

Gli organizzatori sono inoltre responsabili della viabilità, della durata, della sicurezza, delle prescrizioni sulla raccolta e conferimento dei rifiuti e dovranno:

- 1 essere dotati di un'adeguata assicurazione, definita dalla Giunta Comunale, per danni a terzi
- 2 prestare un deposito cauzionale, definito dalla Giunta Comunale, per eventuali danni arrecati, con obbligo di ripristino.

Gli organizzatori sono tenuti a corrispondere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per servizi prestati da personale comunale fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 30 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento anticipato della tassa di occupazione di spazi su aree pubbliche e raccolta/smaltimento rifiuti (Tosap/Tarsu).

CAPITOLO IV - EVENTI E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 31 - Definizione

Sono considerati eventi e manifestazioni straordinarie le feste/sagre/fiere a carattere popolare organizzate su aree pubbliche quali: attività di divertimento come luna park e simili, concerti, spettacoli, serate danzanti, serate gastronomiche, eventi culturali, sportivi, religiosi, politici.

Il Comune predispone il calendario annuale, aggiornabile, degli eventi e manifestazioni.

Articolo 32 - Autorizzazioni per spettacoli viaggianti quali luna park e simili

Per realizzare spettacoli viaggianti quali luna park e simili (art. 69 TULPS) occorre presentare domanda (raccomandata r.r., posta celere, consegna diretta al protocollo del Comune) almeno 60 giorni prima dell'evento.

Le domande dovranno specificare:

- 1 i dati anagrafici, di residenza, telefono, fax, e-mail, codice fiscale e partita Iva
- 2 la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata, pedana compresa
- 3 il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni
- 4 il periodo e l'area richiesta per la concessione
- 5 gli estremi della licenza (art. 69 TULPS) del Comune di residenza (se prevista)
- 6 gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese (se previsto)
- 7 per le società: sede legale e dati relativi al rappresentante legale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- 1 una fotografia dell'attrazione
- 2 una copia del certificato assicurativo per danni a terzi
- 3 una copia del documento di riconoscimento del responsabile.

L'autorizzazione dovrà indicare il tipo di manifestazione, il titolare organizzatore, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione delle attrezzature.

Al ritiro dell'autorizzazione l'operatore dovrà presentare, qualora non lo abbia già fatto al momento della presentazione della domanda:

- 1 la certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (se prevista)
- 2 la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
- 3 la copia delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di residenza (art. 69 del TULPS).

Prima dell'inizio della manifestazione, e comunque (quando necessario) entro la data prevista per il sopralluogo della Commissione di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dovrà essere redatta la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti prevista dal Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996.

In caso di domande concorrenti, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non rilasciare alcuna autorizzazione, verranno seguiti i seguenti criteri, in ordine prioritario di assegnazione, secondo una graduatoria stilata dagli Uffici Comunali:

- 1 anzianità di frequenza effettiva
- 2 anzianità d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA
- 3 data di arrivo della domanda al Protocollo del Comune.

Il termine del procedimento di assegnazione è di 30 giorni prima dell'inizio attività.

Anche l'attività su aree private è soggetta ad autorizzazione; l'operatore deve presentare il consenso scritto del proprietario dell'area.

L'attività deve essere gestita dal concessionario con la collaborazione dei familiari.

Articolo 33 - Automezzi di servizio

I mezzi di trasporto, di lavoro e per abitazione al seguito della manifestazione devono essere espressamente indicati nella domanda e collocati nell'ambito dell'area assegnata per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 34 - Verifica tecnica

Le manifestazioni saranno verificate tecnicamente in relazione alla rispondenza ai criteri di sicurezza delle attrezzature e dei frequentatori.

La verifica verrà effettuata dalla Commissione eventualmente prevista dalle norme vigenti in materia che rilascerà un certificato di idoneità.

La Commissione può subordinare l'idoneità a particolari prescrizioni a cui l'operatore dovrà conformarsi prima dell'inizio dell'attività.

Eventuali inadempienze gravi comporteranno l'esclusione definitiva dell'operatore dal partecipare a

future manifestazioni nel comune.

Articolo 35 - Trasferimento dell'attività

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il proseguimento dell'esercizio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza alle manifestazioni.

Articolo 36 - Igiene e pulizia

Nello svolgimento dell'attività devono essere osservate tutte le norme igienico-sanitarie in vigore e curata la pulizia delle strutture e dell'area in cui sono insediate, rispettando le norme di conferimento dei rifiuti secondo modalità di raccolta differenziata (umido, secco, carta, legno, plastica, vetro, materiali ingombranti).

In particolare dovranno anche essere osservate le norme eventualmente applicabili sul divieto di fumo a tutela della salute (L. 16 gennaio 2003 n. 3).

Articolo 37 - Impatto acustico

Lo svolgimento delle attività deve rispondere a criteri di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete pubblica, secondo le prescrizioni del Piano Comunale di classificazione acustica (classe III, emissione sonora non oltre 65 decibel di giorno e 55 di notte). Altoparlanti o amplificatori dovranno comunque avere un volume di diffusione sonora moderato, ridotto dopo le ore 20,00 e dovranno essere spenti entro le ore 23,00.

Articolo 38 - Altri eventi e manifestazioni

Per realizzare serate danzanti, gastronomiche, musicali, eventi religiosi, sociali, politici... occorre presentare una domanda contenente: ente organizzatore, descrizione della manifestazione, attrezzature usate, autocertificazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e di ogni altra disposizione relativa alla specificità dell'evento/manifestazione.

Qualora sia previsto l'utilizzo di attrezzature e impianti potenzialmente pericolosi occorre allegare alla domanda copia della copertura assicurativa per danni a terzi.

La realizzazione di eventi e manifestazioni organizzati da associazioni onlus, associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), circoscrizioni, comitati cittadini, pro-loco, parrocchie non è tenuta all'inoltro di una domanda, bensì alla presentazione (almeno 30 giorni prima) di una DIA.

Articolo 39 - Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L.R. 14/2003 in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee (max 30 giorni di durata) in occasione di fiere, feste, mercati, manifestazioni pubbliche o altre riunioni straordinarie di persone, le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a DIA da presentarsi almeno 30 giorni prima

dello svolgimento.

Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico sono richiesti solo i requisiti morali del richiedente, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie.

Articolo 40 - Pagamento dei tributi e cauzione

Gli organizzatori della manifestazione e/o gli operatori presenti sono tenuti al pagamento, anticipato prima dell'inizio dell'attività, di Tosap e Tarsu, se richieste.

A garanzia dell'obbligo di rispetto delle norme di pulizia dell'area, sul conferimento dei rifiuti e di risarcimento per eventuali danni al patrimonio ambientale comunale gli operatori devono versare un deposito cauzionale commisurato alla dimensione della struttura.

L'operatore ha l'obbligo di ripristinare il danno eventualmente arrecato.

Gli operatori sono inoltre tenuti a corrispondere un compenso/rimborso delle spese sostenute dal Comune per servizi prestati da personale comunale al di fuori del normale orario di lavoro.

La cauzione sarà restituita agli operatori entro 7 giorni dalla fine dell'evento/manifestazione, secondo modalità indicate dall'operatore all'atto del versamento della cauzione stessa.

CAPITOLO V - ATTIVITA' ITINERANTI

Articolo 41 - Commercio itinerante

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'operatore interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni.

Gli operatori possono esercitare l'attività:

- 1 in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela
- 2 nelle fiere sull'intero territorio regionale e nazionale
- 3 ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati
- 4 a domicilio dei consumatori
- 5 in aree comunali di sosta.

Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.

In analogia con il commercio in sede fissa, che non prevede alcuna distanza fra punti vendita, anche i commercianti itineranti possono esercitare la propria attività senza essere tenuti a osservare distanze da negozi in sede fissa di merceologia simile.

In ogni caso devono essere osservate tutte le disposizioni del Codice della Strada.

Nell'orario di svolgimento di mercati, fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni gli operatori itineranti dovranno mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a 100 metri dall'area dell'evento.

Le aree di sosta verranno di volta in volta individuate e autorizzate dal responsabile del servizio.

CAPITOLO VI - SANZIONI

Articolo 42 - Sanzioni

Mercati, fiere, commercio itinerante

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98.

Eventi e manifestazioni straordinarie

L'esercizio abusivo dell'attività è sanzionato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507; le violazioni a norme di sicurezza, sulla gestione diretta dell'attività, su igiene pulizia dell'area, su impatto acustico comportano la revoca dell'autorizzazione nei casi di elevata gravità della trasgressione, con sospensione immediata dell'evento e sgombero delle attrezzature entro 24 ore, se materialmente possibile.

	Piazza A. Zampa	
		Moktafi
		RUBINO ANGELO
		Cerasoli Mario
Spunta		Scenna Orante
Piazzetta Farmacia		Di Somma Salvatore
Iannucci Fabio		Geasantex
		Salmounthi Mh.
		Ferrante Giuliano
		OUADGHIRI HICHAM
		Najidi Mh.
	VIA ROMA	Spunta PANONE
		Huang Jinguang
		Palma Loreta
		Ferriozzi Emanuela
		Paris Franco
		Spunta OLINDO
		Espositi Paolo
		LIBERO
		MARIANI N. 17
Piazza 8 strade		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chiesa
11
12
13
14
15
16
Spunta
Smarrelli Domeni